



*Scheda sicurezza dei*  
***PRODOTTI TESSILI***



## Fonti normative

L. n° 883/1973 pubblicata sulla G.U. n° 7 dell'8/01/1974, D.P.R. n° 515 del 30/04/1976, Circ. prot. n° 124-467 del 14/02/1976, D. Lgs. n° 194 del 22/05/1999 di attuazione della Direttiva 96/74/CE, Decreto MICA 19/10/1999.

## Prodotti

**definizione di prodotti tessili: tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;** sono assimilati ai prodotti tessili:

- ◊ I prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
- ◊ I tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
- ◊ I prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

## Conformità ed obblighi

**Presenza di un'etichetta o contrassegno all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale, indicante la composizione in fibre tessili;**

◊ l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali di accompagnamento quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. Su tali documenti è escluso l'uso di abbreviazioni a meno che non si usi un codice meccanografico e nello stesso documento sia indicato il significato delle abbreviazioni.

◊ all'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, le denominazioni ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili sia sui cataloghi che sugli imballaggi, sulle etichette e contrassegni.

◊ le indicazioni e le informazioni non previste dalla normativa devono essere nettamente separate e non devono dar luogo a confusione. Fanno eccezione i marchi di fabbrica o ragioni sociali.

◊ all'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette ed i contrassegni devono essere redatti anche in italiano. *(per le spagnolette, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione)*

◊ le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative devono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

◊ i prodotti elencati nell'allegato 4 del D.Lgs. 194/1999 (quali: canovacci, strofinacci, cinture, bretelle, fazzoletti, cravatte, etc...) quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale.

## Designazione della composizione

Si distinguono più modalità di designazione della composizione:

1) se una fibra rappresenta almeno l'85% del peso totale:

◊ denominazione fibra + % in peso

◊ denominazione fibra + indicazione "**minimo 85%**"

◊ composizione % completa del prodotto

2) se nessuna delle fibre raggiunge l'85% del peso totale:

◊ denominazione e % delle 2 fibre presenti in maggiore percentuale + denominazione delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro % (se ognuna di queste ultime costituisce meno del 10% , può essere usata l'indicazione "**altre fibre**" seguita da una percentuale globale; se però ne viene indicata una, si deve indicare la denominazione completa del prodotto stesso.

3) solo un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine "100%" "**puro**" o "**tutto**".

In ogni caso è tollerato un 2% di altre fibre sul peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; la tolleranza è del 5% per prodotti ottenuti con il ciclo cardato; nella fabbricazione è tollerato un 3% riferito al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta.

**Etichettatura di prodotti compositi:** l'etichetta deve indicare la composizione fibrosa di ciascuna delle parti, ad eccezione di quelle che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto. Due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

### Denominazioni

◊ **Lana vergine** o **lana di tosa:** prodotto composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra. (Tale denominazione in realtà è possibile anche per qualificare la lana contenuta in una miscchia di fibre quando:

- la totalità della lana contenuta nella miscchia risponde alla definizione prima data;
- la % di lana presente nella miscchia non è inferiore al 25% del peso totale della miscchia stessa;
- nel caso di miscchia intima quando la lana è mischiata solo con un'altra fibra).

◊ **Misto lino:** prodotti che hanno un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e la percentuale di lino non è inferiore al 40% del tessuto sbozzimato. Questa dizione deve essere obbligatoriamente completata dall'indicazione della composizione "**ordito puro cotone e trama puro lino**".

◊ **Fibre varie** o **composizione tessile non determinata:** espressioni utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.

### Controlli e vigilanza

I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal D.Lgs. 194/1999 sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente.

Il Ministero dell'attività produttive è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza.

### Provvedimenti sanzionatori

◊ Violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione o con indicazioni non chiaramente leggibili e visibili o che possono dar luogo a confusione

**sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 3.098 euro**

◊ Omissione di documenti commerciali di accompagnamento (vedi conformità punto primo)

**sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 euro a 5.164 euro**

◊ Violazione dell'obbligo di conservazione delle fatture e documentazioni tecniche ed amministrative per due anni dalla data della loro emissione

**sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 4.131 euro**

A queste sanzioni amministrative pecuniarie non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981.

### SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO

C.C.I.A.A. di Bologna  
P.zza Costituzione n° 8 - 40128 Bologna  
Tel. 051 6093856/8 - Fax 051 6093222  
e-mail: [sicurezza.prodotto@bo.camcom.it](mailto:sicurezza.prodotto@bo.camcom.it)  
[www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it)

